Procedimenti riuniti nn 4227/2019, 4558/19 e 6708/19



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

, con gli Avv.ti Livio

Neri, Alberto Guariso e Mara Marzolla, con domicilio eletto in Milano, V.le Regina Margherita 3;

RICORRENTI

contro

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000, con gli Avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza, Domenico De Feo e Luca Failla, elettivamente domiciliato in Milano Corso Europa 22;

RESISTENTI

OGGETTO: retribuzione.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/4/2019, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA per l'accertamento del diritto alla corresponsione di un ticket restaurant con decorrenza 1° ottobre 2015 per ogni giornata di ferie, festività godute, assenze per infortunio sul lavoro e ricoveri ospedalieri e la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle relative differenze; spese rifuse ai procuratori antistatari.

Si è ritualmente costituito in giudizio AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; spese rifuse.





Al presente giudizio venivano poi riunite le cause RG 4558/19 e 6708/19 per parziale connessione soggettiva e connessione oggettiva avendo ad oggetto il medesimo thema decidendum e causa petendi.

I ricorsi riuniti, per i motivi di seguito esposti, sono fondati.

I ricorrenti, tutti dipendenti di AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA con mansioni di operaio posto manutentore o operaio autista p.m. o aiuto coordinatore p.m., evocano nel presente giudizio le previsioni dell'articolo 43, punto G, C.C.N.L. di settore che, in tema di indennità di mensa, così prevede: 24. Dove esistono nuclei consistenti di personale la Società esaminerà la possibilità di istituire mense aziendali. 25. Nei casi ove ciò non sia possibile la Società corrisponde, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni, una indennità sostitutiva nella misura di € 2,58 (L.5.000) giornalieri. (...).

Parte ricorrente invoca poi le previsioni dell'accordo del 18/9/2007 che, nel modificare il trattamento relativo alla indennità mensa con riferimento al personale addetto all'esazione pedaggi; ha stabilito "che in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25, al personale addetto all'esazione pedaggi verrà corrisposto un ticket restaurant del valore unitario di € 5,29. (...) in ogni caso a decorrere dal 1 Gennaio 2008 cesserà di avere effetto nei confronti del personale addetto all'esazione pedaggi quanto contrattualmente definito per l'indennità mensa e verrà corrisposto, anche coprendo successivamente il periodo, il ticket restaurant. (...) inoltre, in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa (...) il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e (...) conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34".

Infine i ricorrenti invocano l'accordo aziendale del 21/7/2015 secondo cui il Gruppo Autostrade per l'Italia" e le OO.SS. hanno invece concordato (cfr. pag. 5 paragrafo rubricato "Ticket Restaurant") di modificare il trattamento relativo alla indennità mensa con riferimento al personale non addetto all'esazione pedaggi − tra questi vi rientrano anche gli odierni ricorrenti − per il quale sino a quel momento era ancora in vigore la disciplina di cui al CCNL 2005 (art. 43 punto g); le parti anzidette hanno dunque stabilito quanto segue: "A tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 43, punto g del vigente CCNL, l'Azienda riconoscerà a decorrere dall'1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaurant del valore di € 5,29.

Nel presente giudizio i ricorrenti si dolgono del fatto che, da ottobre 2015, la convenuta riconosceva loro i ticket restaurant in base alle sole giornate di effettivo lavoro e non già anche nelle giornate di ferie, festività godute, assenze per infortuni sul lavoro, ricoveri ospedalieri.



Tanto detto, al fine del decidere il giudicante intende dare continuità all'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano in caso analogo (sentenza n. 2710/17, estensore dott.ssa Bertoli, confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1143/19 del 3/6/19) che così ha argomentato:

"...Tuttavia, dalla lettura dell'accordo del 2015 non emerge alcun elemento da cui desumere l'esistenza di un simile intento di parificazione della disciplina, con estensione a tutti i dipendenti delle regole dei ticket restaurant già previste dall'accordo del 2007. L'accordo aziendale del 2007 non è in alcun modo richiamato o menzionato nel contratto del 2015, né nel nuovo testo regolamentare è espressa — nelle premesse, o in altra disposizione — la volontà di utilizzare il nuovo accordo aziendale quale strumento per perseguire la parificazione retributiva (in senso lato) dei dipendenti non esattori con quelli esattori.

Di contro, depone nel senso voluto dai ricorrenti la valutazione di una serie di elementi.

Innanzitutto, l'accordo aziendale del 2007 contempla espressamente la non applicabilità della normativa dell'art. 43 CCNL in tema di parificazione tra giornate lavorative effettive e non effettive ("in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa (...) il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e (...) conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e

34"). Una simile dichiarazione derogatoria non è invece contenuta nell'accordo del 2015. Posto che ove le parti, nel 2007, hanno inteso derogare al CCNL, lo hanno dichiarato espressamente, il silenzio serbato dalle stesse parti nel 2015 induce a ritenere che analoga volontà derogatoria non sussistesse.

In secondo luogo, va rilevato che l'accordo del 2007 non solo contiene la suddetta dichiarazione derogatoria, ma contempla anche disciplina per così dire autosufficiente, per regolamentare l'erogazione dei ticket e definirne i presupposti ("il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore").

Non altrettanto avviene con l'accordo del 2015, che nulla prevede espressamente e che, come già detto in alcun modo rimanda, espressamente o implicitamente, a quello del 2007.

Se le considerate le circostanze che precedono (omessa dichiarazione derogatoria nel contratto 2015; non autosufficienza della disciplina del 2015) si valutano in uno con la perdurante vigenza e applicabilità ai rapporti di lavoro di cui si discute del CCNL richiamato, deve concludersi che − salva la sostituzione della prestazione "indennità di mensa" con un ticket restaurant di importo superiore − le disposizioni dell'art. 43 CCNL continuino ad applicarsi ai ricorrenti, con la precisazione di contemplare il ticket "in luogo" dell'indennità. Altrimenti detto: se si considerano le circostanze testuali esaminate, il tenore letterale dell'accordo del 2015 sul punto di interesse ("A tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 43, punto g del vigente CCNL, l'Azienda riconoscerà a decorrere dall'1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaurant del valore di € 5,29") risulta volto a riconoscere al personale che beneficiava dell'indennità di mensa un ticket restaurant di importo superiore, ma ferme per il resto le





condizioni dell'art. 43 citato (norma che andrà letta e dovrà essere applicata con riguardo ai ticket "in luogo" dell'indennità di mensa).

Ad avviso del Tribunale, l'interpretazione proposta dai ricorrenti sulla base delle circostanze che si sono esaminate, appare quella più rispondente alla comune intenzione delle parti, tenuto conto del dato letterale dei successivi accordi; ciò, soprattutto, in assenza di qualsivoglia diverso indicatore che, nel CLA del 2015, possa dirsi rivelatore di una intento di parificazione retributiva tra personale esattore e personale non esattore.

Per completezza si aggiunge poi che:

la valutazione del comportamento delle parti successivo alla stipula dell'accordo non è significativo né a supporto dell'una, né a supporto dell'altra opzione interpretativa. A fronte di un comunicato aziendale del 29.9.2015 (nel quale la società informava i dipendenti dell'introduzione del ticket, proponendo la propria interpretazione), è seguita infatti tempestiva contestazione del 21.10.2015 da parte della sigla sindacale cui appartengono i ricorrenti Frigerio e Avallone (che ne risultano anche firmatari...);

nemmeno si traggono elementi utili a supporto dell'una pinttosto che dell'altra tesi dall'esame della normativa non contrattuale in materia di buoni pasto (art. 51 comma 2 lett. c. TUIR n. 917/1986, come modificato dall'art. 1, comma 16 e 17, legge n. 190/2014), che nulla

dispone sul punto di interesse.

Per queste ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento".

Ad ulteriore supporto dei condivisi principi che precedono, si pone poi, a parere del giudicante, il tenore dell'accordo del 19/7/2018, in forza del quale AUTOSTRADE PER L'ITALIA e "le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl" sono nuovamente intervenuti "in relazione alla tematica del ticket restaurant", stabilendo quanto segue: "in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità mensa, il ticket restaurant viene corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e, conseguentemente, per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34" (cfr. doc. 9).

Difatti, nel momento in cui le parti sociali hanno dato espressamente atto della intenzione di modificare la disciplina contrattuale in commento, hanno altresì dato ampiamente conto del fatto che detta disciplina in precedenza soggiacesse ad una diversa regolamentazione, come visto volta al riconoscimento dei ticket a prescindere dalla effettiva prestazione.

Né valga eccepire che l'accordo in commento costituirebbe una interpretazione autentica degli accordi precedenti.





Ciò in quanto, attesa l'inequivoca interpretazione dell'accordo del 2015 per quanto detto ai paragrafi precedenti, non vi era margine alcuno per ritenere che detto accordo potesse essere inteso secondo quanto invece ritenuto dalla odierna convenuta.

Di conseguenza, l'accordo dei 2018 non può certamente interpretare autenticamente le disposizioni del passato ma dettare unicamente una nuova disciplina per il futuro.

Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento nei termini di cui al dispositivo.

A tale proposito si osserva che in data odierna i procuratori dei ricorrenti hanno dichiarato di modificare le domande in relazione ai soli lavoratori turnisti, riconoscendo che questi ultimi, come eccepito dalla convenuta, effettivamente avessero goduto dei ticket nelle giornate festive durante le quali avevano reso la prestazione.

Pertanto, hanno così ridotto le richieste: per € 507,84 complessivi, per 1 € 396,75, per € 301,53; per tutti i lavoratori di cui al ricorso riunito 4558/19 hanno del pari dichiarato di aderire ai conteggi di controparte di cui a pag. 10 e 11 della memoria difensiva.

Per il resto, i conteggi formulati dai ricorrenti non sono stati specificamente contestati dalla parte convenuta che va quindi condannata a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti i seguenti importi:

€ 507,84,	€ 544,87,	€ 856,98	€ 724,73		€
640,09,	€ 560,74	€ 396,75,	€ 634,80,	€ 682,41,	€
380,88,	€ 333,27,	€ 301,53		€ 412,62	€
386,17,	€ 666,54,	€ 248,63	€ 370,30,		€ 417,91,

€ 312,11, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione di un ticket restaurant o del relativo controvalore, per ogni giornata di ferie, festività godute, assenze per infortunio sul lavoro e ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni a decorrere dal 1/10/2015;



Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 481 d8a4210c5e85785e5ab61190700f7 - Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689f73543277a2d1a8268585124e570

Sentenza n. 2762/2019 pubbl. il 04/12/2019 RG n. 4227/2019



301,53,

€ 412,61

€ 386,17.

€ 666,54,

€

248,63,

€ 370,30

€ 417,91,

€ 312,11, oltre interessi e

rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;

condanna AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione ai procuratori antistatari; riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 3/12/2019

Il Giudice

Tullio Perillo

